



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ragioneria
Generale
dello Stato

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

e

il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

per

IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIPOLLENZA DELLA FORMAZIONE GIÀ ASSOLTA DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO AL MEF, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMI 10 E 11, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

VISTO l'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo alle persone fisiche iscritte al registro della revisione legale;

VISTO l'articolo 5, comma 2 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la formazione continua dei revisori iscritti nel registro consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 5, comma 5 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ai sensi del quale in ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, almeno metà del programma di aggiornamento deve riguardare le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione;

VISTO l'articolo 5, comma 10 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che "l'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale";

VISTO l'articolo 5, comma 11 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che "gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ragioneria
Generale
dello Stato

medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione";

VISTO l'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale l'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, decorre dal 1° gennaio 2017;

VISTA la determina n. 39/2016 del Ragioniere generale dello Stato del 7 dicembre 2016, prot. 88389, con la quale è stato costituito, con decorrenza dal 15 dicembre 2016, il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali;

VISTA la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 con la quale è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali;

VISTO il Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale il 18 ottobre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali il CNDCEC procede all'accREDITAMENTO degli eventi che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2010;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali gli Ordini trasmettono annualmente al MEF i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti;

CONSIDERATA la necessità di rivedere la convenzione già sottoscritta dal MEF e CNDCEC nel febbraio 2018

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Contenuto dell'obbligo formativo)

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero dell'economia e delle finanze con determina 37343/2017, aggiornata con determina 183112/2017, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A). Gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti in qualsiasi delle materie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Materie Gruppi A, B e C).

2. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali scelgono liberamente gli eventi ed i corsi da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

3. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscono che i crediti attribuiti alle attività di cui all'articolo 16 del Regolamento per la formazione professionale continua (FPC) adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato nel Bollettino del Ministero



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ragioneria
Generale
dello Stato

della giustizia in data 31 gennaio 2018 non possono essere considerati validi ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

4. Qualora un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale dei revisori legali.

5. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscono che gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali, sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, senza possibilità di far valere i casi di esclusione (iscrizione nell'elenco speciale) e le ipotesi di riduzione dei crediti formativi o di esonero previste agli articoli 6 e 8 e del vigente Regolamento per la formazione professionale adottato dal Consiglio Nazionale, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

6. I docenti maturano i crediti formativi relativi ai corsi tenuti. Le informazioni su tali crediti sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, con le stesse modalità indicate per i partecipanti ai corsi all'articolo 3 del presente accordo.

7. Le disposizioni della presente convenzione si applicano agli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 2 (Eventi formativi che consentono di assolvere l'obbligo formativo dei revisori legali)

1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati, dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni. Per la partecipazione alle attività di "aggiornamento" di cui all'art. 1, comma 4, del Regolamento della formazione professionale continua il Consiglio Nazionale, tenuto conto della durata effettiva dell'evento attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale. Per le attività di "formazione" di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento per la formazione professionale il Consiglio Nazionale attribuisce almeno un credito formativo professionale per ogni ora, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 12 del vigente Regolamento per la formazione professionale.

2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono l'accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i codici indicati nell'allegato 1, tenuto conto del raccordo fra il programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze e l'elenco delle materie del Regolamento della formazione professionale continua (FPC) di cui all'allegato 2. Gli allegati 1 e 2 sono soggetti a modifiche periodiche per tener conto degli eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l'attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) e le altre materie (nel programma annuale definite Materie Gruppo B e C).

5. Gli Ordini territoriali e i Soggetti autorizzati dal CNDCEC, allegano alla richiesta di accreditamento il programma dell'evento formativo al fine di consentire al Consiglio Nazionale di valutare la rispondenza con il programma formativo annuale adottato dal Ministero.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ragioneria
Generale
dello Stato

6. Il MEF attribuisce piena validità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale. Quest'ultimo si impegna a trasmettere mensilmente al Ministero, l'elenco degli eventi accreditati ed i relativi programmi acquisiti dagli Ordini e dai Soggetti autorizzati, con l'indicazione del codice del singolo evento formativo, del codice materia, del titolo, della data e del numero di crediti formativi attribuiti a ciascun evento.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica periodicamente al Consiglio Nazionale l'elenco degli eventi formativi autorizzati ai Soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

8. Per consentire il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC), il Consiglio Nazionale stesso accredita i corsi e-learning predisposti dal Ministero attraverso l'adozione di una specifica delibera e l'inserimento di tali eventi nel portale della formazione. Al fine dell'attribuzione dei crediti formativi ai singoli professionisti, il Ministero delle finanze si impegna a consentire la trasmissione al Consiglio Nazionale dei nominativi dei partecipanti contestualmente iscritti nel registro dei revisori legali e negli albi territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i crediti formativi conseguiti attraverso la fruizione dei corsi e-learning, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 3 (*Trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo*)

1. Gli Ordini territoriali, attraverso una specifica piattaforma informatica, comunicano al Consiglio Nazionale, i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo dei propri iscritti, in modo tale da consentire l'inoltro dei dati stessi all'ente che gestisce il registro entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la formazione si riferisce, di cui alla circolare n. 26/2017. A tal fine entro, il 31 gennaio gli Ordini territoriali verificano l'adempimento dell'obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiedono a coloro che non risultano in regola, sulla base dei dati in loro possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno precedente. Entro il 31 marzo, gli Ordini territoriali, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in loro possesso, predispongono per ogni iscritto il riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti nell'anno precedente da indicare nella specifica piattaforma informatica.

2. Il Consiglio Nazionale rappresenta al Ministero dell'economia e delle finanze i motivi dell'eventuale inosservanza del termine del 31 marzo sopra indicato.

3. In relazione a ciascun iscritto, gli Ordini territoriali comunicano, in conformità al modello contenuto nell'allegato 3, i codici degli eventi¹ a cui hanno partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell'evento.

4. Al fine di consentire la comunicazione di cui al comma 1, i Soggetti autorizzati e gli Ordini che hanno organizzato l'evento formativo, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dello stesso, ovvero dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono trasmettere all'Ordine di appartenenza dei partecipanti all'evento l'elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati dagli iscritti nell'albo da questo tenuto.

¹ Il codice evento è quello attribuito dal portale della formazione del Consiglio Nazionale in fase di accreditamento.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ragioneria
Generale
dello Stato

5. I dati relativi ai crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali, tramite la partecipazione ad eventi organizzati sia dai Soggetti autorizzati sia dal Consiglio Nazionale che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono ricompresi nei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 1.

6. il Consiglio Nazionale trasmette all'ente cui è affidata la gestione informatica del registro, i dati acquisiti dagli Ordini territoriali relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti anche al Registro dei revisori legali.

7. Ai fini del comma precedente il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell'economia e delle finanze confrontano entro il 31 gennaio di ogni anno i codici fiscali degli iscritti nell'albo e nel registro dei revisori legali.

Articolo 3 bis *(Attività formative erogate a favore di revisori legali non iscritti negli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)*

1. Gli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale possono erogare le attività formative anche a favore dei revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. Nel caso in cui gli Ordini territoriali abbiano erogato le attività formative anche a favore dei revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovranno comunicare i dati relativi ai partecipanti e al numero dei crediti conseguiti al Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto delle modalità e dei termini previsti all'articolo 3 del presente accordo.

3. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale abbia erogato le attività formative anche a favore dei revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dovrà comunicare i dati relativi ai partecipanti e al numero dei crediti conseguiti al Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto delle modalità e dei termini previsti all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 4 *(Vigilanza)*

1. Il Consiglio Nazionale si impegna a collaborare con il Ministero nel controllo, svolto a campione e anche successivamente, della regolarità della formazione riconosciuta ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale.

Articolo 5 *(Disposizioni transitorie)*

1. Il Ministero si impegna a registrare, a condizione della corrispondenza con le materie, i temi e gli argomenti elencati nel programma annuale, i crediti comunicati dal Consiglio nazionale e trasmessi ai sensi dei precedenti articoli, relativi a tutti gli eventi organizzati dagli Ordini e dai Soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, classificati con i seguenti codici.

- Codici utilizzabili per il conseguimento dei crediti formativi nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A)
 - ✓ C.2 "Revisione aziendale e controllo legale dei conti";
- Codici utilizzabili per il conseguimento dei crediti formativi annui nelle restanti materie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (nel programma definite Materie Gruppo



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ragioneria
Generale
dello Stato

B e C)

- ✓ C.1 "Ragioneria generale ed applicata";
- ✓ C.3 "Controllo di gestione e contabilità direzionale";
- ✓ C.4 "Finanza";
- ✓ C.7 "Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche"
- ✓ C.7. *bis* Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- ✓ D.2 "Diritto Privato";
- ✓ D.3 "Diritto Commerciale";
- ✓ D.4 "Diritto della crisi d'impresa";
- ✓ D.7 "Diritto Tributario";
- ✓ D.8 "Diritto del lavoro e della previdenza sociale";
- ✓ D.9 "Diritto penale dell'economia";
- ✓ D.6 "Metodi alternativi di risoluzione delle controversie";
- ✓ C.10 "Gestione informatica dei dati aziendali";
- ✓ B.4 "Antiriciclaggio".

2. In relazione alle attività di formazione relative agli anni 2018 e seguenti, si farà riferimento ai nuovi programmi annuali del Ministero dell'economia e delle finanze, tranne che sia tacitamente confermato il programma in essere.

ARTICOLO 6

(Efficacia e durata della Convenzione)

1. Il presente accordo rimane valido fino a che una delle parti non proponga motivate modifiche alle modalità di trasmissione dei crediti.

Roma,

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il Presidente

Massimo Miani

Firmato digitalmente

LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Il Ragioniere Generale

Daniele Franco

Firmato digitalmente